



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. e ii., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la deliberazione del Commissario governativo dell’U.N.I.R.E. n. 28 del 14 marzo 2003 che ha costituito la società a responsabilità limitata Unirelab, con capitale interamente pubblico e socio unico l’U.N.I.R.E., operante “in house” nelle attività dell’analisi antidoping e delle analisi del DNA;

VISTO l’art. 23 quater, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha soppresso l’A.S.S.I. – Agenzia per lo sviluppo del settore ippico che, a sua volta, era subentrata all’U.N.I.R.E., trasferendone le funzioni al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed all’Agenzia delle dogane e monopoli;

VISTO altresì il comma 9-bis del medesimo art. 23 quater che ha disposto, al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, la continuazione, da parte di Unirelab, delle funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del decreto;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 15 novembre 2012 con il quale è stato trasferito l’intero capitale sociale di Unirelab srl al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che ne è diventato il socio unico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105 e ss.mm.e ii., recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm. e ii., ed in particolare gli articoli 5 e 192, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm. e ii. recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;

VISTE le Linee guida n. 7 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 ed aggiornate con delibera n. 951 del 20 settembre 2017, recanti “*Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016*”;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CONSIDERATO che le suddette Linee guida ritengono idonea a configurare il controllo analogo sulla società in house anche la disciplina precisa e puntuale del controllo stesso da parte del socio pubblico;

EMANA LA SEGUENTE

DIRETTIVA

**“DISCIPLINA RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO SULLA
SOCIETA’ IN HOUSE UNIRELAB”**

Art. 1 – disposizioni generali

- 1) La presente Direttiva disciplina le modalità di esercizio del “controllo analogo” che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito “Ministero”) esercita su UNIRELAB srl (di seguito “Società”), quale società *in house* del Ministero, nel rispetto dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale di riferimento, dell’art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. nonché delle Linee guida n. 7 approvate con delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 235 in data 15 febbraio 2017 ed aggiornate con delibera n. 951 del 20 settembre 2017, recante: “Linee guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del decreto legislativo 50/2016” -.
- 2) Per “controllo analogo” si intende l’attività di indirizzo, vigilanza e controllo analogo a quello svolto istituzionalmente dal Ministero riguardo all’attività dei propri uffici.
- 3) L’esercizio del controllo da parte del Ministero non ha natura autorizzativa nè sostitutiva della gestione degli Organi della Società e, pertanto, non esime gli stessi dalle responsabilità penali, civili, amministrative e contabili derivanti dalla gestione.

Art. 2 – tipologie di controllo ed organo di controllo

- 1) Il controllo sulla Società si esercita secondo tre diverse modalità temporali da considerarsi cumulative:
 - Controllo *ex ante*
 - Controllo contestuale
 - Controllo *ex post*.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- 2) Le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dalla Commissione del controllo analogo di UNIRELAB (di seguito “Commissione”), organo collegiale, istituito presso il Ministero, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca.

Art. 3 – controllo *ex ante*

- 1) Il controllo *ex ante* precede l’approvazione, da parte degli organi societari, degli atti e dei provvedimenti di cui al successivo comma 2 e si attua mediante la formulazione di indirizzi e pareri.
- 2) Il controllo *ex ante* ha ad oggetto:
 - a) il Documento programmatico delle attività che la Società intende svolgere corredato dalle pertinenti previsioni economico finanziarie;
 - b) il fabbisogno assunzionale della Società in relazione alle attività programmate e alle finalità statutarie predisposto nel rispetto dei vincoli pubblicistici in materia di riduzione dei costi del personale, attraverso le misure di contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale che la Società intenda adottare.
 - c) i criteri e le modalità di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi.
 - d) la programmazione annuale degli acquisti, delle alienazioni patrimoniali e gli impegni di spesa superiori ad €. 100.000,00.
 - e) le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria.
 - f) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.
- 3) Il controllo *ex ante* viene effettuato anche dall’Assemblea per il tramite dell’istituto dell’autorizzazione preventiva al compimento degli atti di cui all’articolo 2364 del codice civile.

Art. 4 – controllo contestuale

- 1) Si definisce *contestuale* il controllo espletato durante lo svolgimento delle attività della Società ed ha ad oggetto:
 - a) le relazioni circa le eventuali variazioni intervenute rispetto alle attività programmate anche al fine di verificarne la compatibilità con le previsioni di spesa in vista di eventuali e conseguenti modifiche.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- b) la previsione di eventuali verifiche ed ispezioni periodiche, da parte della Commissione, presso la sede sociale e nei luoghi di svolgimento delle attività.

Art. 5 – controllo *ex post*

- 1) Si definisce *ex post* il controllo esercitato “a posteriori” sull’operato della Società rispetto a parametri di legittimità e/o di merito.
- 2) Il controllo *ex post* ha ad oggetto:
 - a) il progetto di bilancio composto dai seguenti documenti:
 - Conto Economico,
 - Stato Patrimoniale,
 - Nota integrativa contenente la relazione sulle variazioni intervenute conferimento alle principali voci di bilancio sottoscritta dal legale rappresentante della Società;
 - relazione del Collegio Sindacale, sul bilancio consuntivo.
 - b) la relazione sulle attività svolte nell’anno sottoscritta dal legale rappresentante finalizzata a consentire di verificare il rispetto delle attività programmate e degli indirizzi operativi eventualmente impartiti dalla Commissione in sede di controllo preventivo;
 - c) le attività svolte in materia di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi nonché dei criteri di selezione utilizzati;
 - d) la relazione semestrale di “valutazione del rischio di crisi aziendale” ai sensi dell’art. 6, c. 2, d.lgs. n. 175/2016;
 - e) la relazione semestrale dell’Organismo Interno di Vigilanza.

Art. 6 – composizione della Commissione

- 1) La Commissione è composta da:
 - Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, che la presiede
 - Direttore Generale AGRET
 - Direttore Generale PQAI
 - Dirigente AGRET VI
 - Dirigente PQAI VI
- 2) La Commissione è supportata dagli Uffici AGRET VI e PQAI VI per le attività istruttorie propedeutiche ai controlli di rispettiva competenza.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- 3) La Commissione può avvalersi del supporto e della consulenza dei diversi uffici del Ministero individuati all'occorrenza e per quanto di competenza.

Art. 7 – adempimenti della Società

- 1) Ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo, la Società è tenuta a predisporre ed a trasmettere, entro il 31 ottobre di ogni anno, alla Commissione il Documento programmatico delle attività, approvato dall'Organo amministrativo della Società e corredato dal parere del Collegio sindacale, che dovrà contenere anche indicazioni relative al fabbisogno e alle modalità di reclutamento del personale, alle procedure di affidamento degli incarichi, ai costi del personale e alle misure di contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni nonché agli atti di disposizione patrimoniale che la Società prevede di adottare.
- 2) Nel corso dell'anno la Società dovrà relazionare sulle attività che verranno svolte ed è tenuta a comunicare le eventuali variazioni intervenute rispetto all'attività programmata. La Società, inoltre, almeno 15 giorni prima dell'approvazione assembleare, dovrà trasmettere alla commissione i seguenti documenti:
 - a) Progetto di bilancio di esercizio, corredato dal relativo verbale di approvazione da parte dell'Organo amministrativo, composto da:
 - Conto Economico
 - Stato Patrimoniale
 - Nota Integrativa
 - b) Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio di esercizio.

Art. 8 – funzioni della Commissione

- 1) La Commissione, oltre a quanto previsto nelle precedenti disposizioni relativamente alla formulazione di pareri ed indirizzi, all'esito dei controlli, dovrà esprimere parere obbligatorio e vincolante in merito ai seguenti atti:
 - a) approvazione del bilancio di esercizio;
 - b) acquisti, alienazioni e concessioni di garanzie reali immobiliari;
 - c) assunzioni di mutui passivi ed altre operazioni di indebitamento a medio- lungo termine;
 - d) decisioni che comportino modifiche alla struttura societaria, allo statuto, all'oggetto sociale ed ai diritti dei soci;
 - e) predisposizione della dotazione organica e sue variazioni.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- 2) La Commissione, qualora ne ricorrano i presupposti, anche sulla base di apposita relazione predisposta dall'Organismo interno di vigilanza e controllo, dovrà dare atto dei risultati raggiunti dalla Società e del conseguimento degli obiettivi prefissati nel Documento programmatico delle attività e a fornire indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.
- 3) La Commissione, in ordine a tutta la documentazione sottoposta al controllo, nell'ambito del parere di competenza, potrà altresì formulare, ove lo ritenga necessario, osservazioni, rilievi ed indirizzi ed anche indicazioni operativo-gestionali cui la Società dovrà attenersi.
- 4) La commissione, qualora lo ritenga necessario per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza, potrà chiedere alla Società l'invio di informazioni e documentazione ulteriori rispetto a quelle indicate nella presente Direttiva.

Art. 9 – responsabilità degli Amministratori della Società

Gli Amministratori saranno ritenuti direttamente responsabili qualora la Società non trasmetta la documentazione richiesta o fornisca informazioni incomplete e/o non veritiere tali da compromettere l'espletamento del controllo analogo stabilito dalla legge e disciplinato dalla presente Direttiva.

La Commissione, accertata tale circostanza, potrà proporre all'Assemblea la revoca e la sostituzione degli Amministratori inadempienti.

Art. 10 – disposizioni di recepimento

La presente Direttiva è recepita con apposita deliberazione dall'Assemblea di UNIRELAB.

L'Amministratore Unico della Società provvede a proporre all'Assemblea le conseguenti eventuali modifiche statutarie.

Maurizio Martina
firmato digitalmente ai sensi del CAD